Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1976, n. **312.**

Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dello anno 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti.

L'autorizzazione è estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimità delle richieste di *referendum* e per il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 dicembre 1975.

Art. 2.

Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale di cui al precedente articolo in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **313.**

Nuove norme sugli autoveicoli industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo può autorizzare:

a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37;

b) il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano addotti giustificati motivi;

c) la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per le autostrade l'autorizzazione è data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'autorizzazione è data per determinati periodi di tempo o per più trasporti di volta in volta.

Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada ».

L'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico è abrogato. Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro

per i lavori pubblici, provvederà con propri decreti per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 2.

L'articolo 26, lettera g), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dalle seguenti nuove norme:

« g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119, costituiscono una unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate ».

Art. 3.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o più assi.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00 ».

Art. 4.

L'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.

Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a 5 o più assi.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali.

Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila ».

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'articolo 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio peso complessivo a pieno carico o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del 5 per cento del peso complessivo, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila se l'eccedenza non supera i 10 quintali, da lire 100 mila a lire 300 mila se l'eccedenza non supera i 20 quintali, da lire 200 mila a lire 600 mila se l'eccedenza non supera i 30 quintali; se l'eccedenza supera i 30 quintali si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di motoveicoli o di carrelli, l'ammenda è ridotta alla metà.

Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido.

Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non può proseguire il viaggio se non è versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che la eccedenza sia percentualmente maggiore la continuazione del viaggio è subordinata anche al discarico dell'eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione.

E' ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista l'applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate più di tre infrazioni, è tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione ».

Art. 6.

Alle ammende previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 7.

L'articolo 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

« Il secondo alinea del punto 4 è sostituito dal seguente:

" Per gli autoveicoli ed i loro rimorchi si potrà consentire che la parte posteriore abbia uno sbalzo mas-

simo pari al 60 per cento del passo, se ciò sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale della motorizzazione civile ".

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

" Verifica in marcia della inscrivibilità di una fascia di ingombro (corona circolare) di raggio minore metri 5,30 e larga metri 6,70, e determinazione del diametro minimo di volta ".

Al punto 16 viene aggiunto quanto segue:

" questo accertamento non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati; per tali autoveicoli deve essere verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore ed il peso complessivo dell'autoveicolo non sia inferiore a 8 CV/t; " ».

Art. 8.

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« — 1,4 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico; ».

Art. 9.

Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto, stabilirà la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — GULLOTTI — COSSIGA — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1976.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e le loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata 1974-75.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1974-75, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1976
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 317

(Annata agraria 1974-75)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla Ticinese (Liso) Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla o Ticinese (Liso) Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Rosa Marchetti Navile Vitro	Rosa Marchetti o R.M. o Navile o Vitro
Padano (Bahia) Maratelli Monticelli Romeo Italico Roncarolo	Padano (Bahia) o Maratelli o Monticelli o Romeo o Italico
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Ribe (Euribe) Ringo Romanico Ribello Rocca Europa	Ribe (Euribe) o R.B. o Ringo o Romanico o Ribello o Rocca o Europa
Baldo Rizzotto S. Andrea	Baldo o Rizzotto o S. Andrea
Vialone Nero	Vialone o Nero
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Roma Razza 77 o R. 77	Roma o Razza 77 o R. 77
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna Silla Bonni Gritna	Italpatna o Silla o Bonni o Gritna

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso « Gruppo ».

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario*:
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*:
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Gruppo fino:	*Gruppo fino*:
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Belle Patna	Belle Patna
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha
Alicombo	Alicombo
Macalioca	Macalioca
Baroe - Brand	Baroe - Brand
Arlesienne	Arlesienne
Inra 68/2 o Delta	Inra 68/2 o Delta
Lungo Surinam	Lungo Surinam

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Ticinese (*Liso*):

Corta - tonda - piccola - perla centro laterale - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o *Balilla G.G.*:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Navile:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Vitro:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Padano (*Bahia*):

Semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Italico:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Ribe (*Euribe*):

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Romanico:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Ribello:

Lunga - affusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rocca:

Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Nero:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Silla:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bonni:

Molto lunga - affusolata - molto grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Gritna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Blue Bonnet:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Siam Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Perola:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe - Brand:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Arlesienne:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Inra 68/2 o *Delta*:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Lungo Surinam:

Molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, la impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grani gessati .	3,00 %	
Grani vaiolati . .	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati . .	0,125%	
Grani gialli . .	0,05 %	
Rotture . .	5,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino:

Grani spuntati .	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5%.
Grani gessati	3,00 %	
Grani vaiolati . .	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati . .	0,125%	
Grani gialli . .	0,05 %	
Rotture . .	5,00 %	

Limitatamente alla varietà « Vialone Nano » la tolleranza di impurità varietali può superare il 5%, purché l'eccedenza sia rappresentata esclusivamente da riso della varietà « Vialone ».

E' ammessa una tolleranza di grani ambrati fino ad un massimo dello 0,20%, purché in assenza di grani gialli.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ». La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. — Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente « Tabella » possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « comune o originario ».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo « comune o originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7. — La classificazione dei risi in gruppi è effettuata per equivalenze delle varietà tra loro; mentre, all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità, di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente: oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa: oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1976.

Sostituzione di un componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, con il quale il prefetto dott. Pietro Mignani venne nominato, a decorrere dal 10 luglio 1975, componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del prefetto dott. Antonio Rizzo in sostituzione del prefetto dott. Pietro Mignani, destinato ad altro incarico;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 20 marzo 1976, il prefetto dott. Antonio Rizzo è nominato componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Pietro Mignani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 147

(6120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1975.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1975, relativo alla istituzione del comitato di indagine sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci, e sulla produttività degli enti, previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1975, con il quale è stato istituito il comitato per lo svolgimento delle indagini di cui all'art. 3 della prefata legge n. 70;

Ritenuta l'opportunità di assicurare il coordinamento dei lavori del comitato nell'espletamento delle indagini previste dall'art. 3 della legge n. 70 del 1975 e degli adempimenti connessi;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1975 è sostituito dal seguente:

« Il contingente del personale da occupare a tempo pieno per il coordinamento dei lavori del comitato e per le esigenze dell'ufficio di segreteria è fissato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, con decreto dello stesso Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Presidente: MORO

(6255)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari aventi come soggetto Cefalù, Montecatini Terme e Isola Bella.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1974, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1975, di altri tre francobolli ordinari « a soggetto turistico », aventi come soggetti Cefalù, Montecatini Terme e Isola Bella;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1351 dell'11 giugno 1975;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico da L. 150, tre francobolli ordinari a soggetto turistico, aventi come soggetto: Cefalù, Montecatini Terme e Isola Bella.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

La vignetta, con identica impostazione per i tre soggetti, è incorniciata da una fascia e da un sottile filo esterno di colore e riproduce una veduta pittorica della località prescelta: Cefalù, centro della costa sicula (cornice di colore vinaccia); Montecatini Terme, stazione termale in Toscana (cornice di colore verde smeraldo); Isola Bella, isoletta del lago Maggiore (cornice di colore verde scuro). Sul lato superiore della cornice, è posta, rispettivamente, la leggenda in chiaro « CEFALÙ », « MONTECATINI TERME », « ISOLA BELLA »; sul lato inferiore la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 230

(6191)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Alba, Alcamo, Catanzaro, Gorizia, Manfredonia, Messina, Monza, Olbia, Ragusa, Siracusa, Soresina e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549, concernente la modificazione delle tariffe telefoniche interurbane;

Visti i piani tecnici dei distretti di:

Alba, Alcamo, Catanzaro, Gorizia, Manfredonia, Messina, Monza, Olbia, Ragusa, Siracusa, Soresina

presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 477ª adunanza tenuta il 18 aprile 1974;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1367ª adunanza del 16 gennaio 1976;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel parere espresso nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di:

Alba, Alcamo, Catanzaro, Gorizia, Manfredonia, Messina, Monza, Olbia, Ragusa, Siracusa, Soresina

che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Distretto di Alba

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Alba	1. Alba	1. Alba
		2. Barbaresco
		3. Castagnito
		4. Castellinaldo
		5. Castiglione Falletto
		6. Corneliano d'Alba
		7. Diano d'Alba
		8. Grinzane Cavour
		9. Guarene
		10. Magliano Alfieri
		11. Montelupo Albese
		12. Monticello d'Alba
		13. Neive
		14. Neviglie
		15. Piobesi d'Alba
		16. Priocca
		17. Rodello
		18. Roddi
		19. Treiso
		20. Trezzo Tinella
		21. Vezza d'Alba
	2. Barolo	22. Barolo
	3. Govone	23. Govone
	4. La Morra	24. La Morra
	5. Lequio Berria	25. Lequio Berria
		26. Albaretto della Torre
		27. Arguello
		28. Benevello
		29. Borgomale
		30. Cerreto delle Langhe
	6. Serralunga d'Alba	31. Serralunga d'Alba
		32. Sinio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Canale	1. Canale	1. Canale 2. Montà 3. Monteu Roero 4. Santo Stefano Roero
3. Cortemilia	1. Cortemilia	1. Cortemilia 2. Bergolo 3. Bosia 4. Castelletto Uzzone 5. Castino 6. Cravanzana 7. Feisoglio 8. Gorzegno 9. Levice 10. Perletto 11. Pezzolo Valle Uzzone 12. Torre Bormida
4. Dogliani	1. Dogliani	1. Dogliani 2. Belvedere Langhe 3. Bonvicino 4. Bossolasco 5. Carrù 6. Cissone 7. Clavesana 8. Farigliano 9. Monchiero 10. Monforte d'Alba 11. Murazzano 12. Narzole 13. Niella Belbo 14. Novello 15. Piozzo 16. Roddino 17. San Benedetto Belbo 18. Serravalle Langhe 19. Somano

Distretto di Alcamo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Alcamo	1. Alcamo	1. Alcamo Località Coriolano, Stazione di Alcamo diramazione e Stazione di Alcamo (aree appartenenti al comune di Calatafimi) Località Pigno, Costa di Marchese, Costa del Renoso, Virzi, Incrastone, Sirignano, Palma, Volta di Falce, Serra di Cento, Lattuchella, Cartafalsa, Costa di Palermo, Marcanza, Marcetta, Piano delle Coti, Giglio, Marcanzotta, Costa Lisera, Costa di Bababucia, Presti o Ponti (aree appartenenti al comune di Monreale) 2. Castellammare del Golfo
	3. Camporeale	3. Camporeale Località Morana, Fuffo, Corace, Olivieri, Pignicello, Fraccia, Azzolino, Zuccari, Ballettó, Pernice, Verzanica, Mariano, Agnelleria, Perciata, Macellarotto, Sparacia, Vallefonda, Boccadorio, Petarre, Erbebianche, Corvo, Torretta, Parrino, Giammartino, Mondello, Madonna del Rosario, Mazzaporre, Ravanusa, Scarafaggio, Conche dell'Oro (aree appartenenti al comune di Monreale)
2. Calatafimi	1. Calatafimi	1. Calatafimi (escluse le località Coriolano, Stazione di Alcamo diramazione e Stazione di Alcamo) 2. Vita
3. Castelvetrano	1. Castelvetrano	1. Castelvetrano 2. Campobello Mazara 3. Partanna
4. Gibellina	1. Gibellina	1. Gibellina 2. Poggioreale 3. Salaparuta Località La Pietra e Spizzeca (aree del comune di Monreale)
5. Salemi	1. Salemi	1. Salemi 2. Santa Ninfa

Distretto di Catanzaro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Catanzaro	1. Catanzaro	1. Catanzaro Località Roccelletta (frazione del comune di Borgia) Località Sant'Elia (frazione divisa con il comune di Pentone) Località Caraffa Sarrotino Scalo (frazione del comune di Tiriolo)
2. Borgia	1. Borgia	1. Borgia (esclusa la località di Roccelletta) 2. Caraffa di Catanzaro 3. San Floro

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
3. Cropani Marina	1. Cropani Marina	1. Cropani Località Marina (area del comune di Sersale) Località Roccabernarda Scalo e Fieri (aree del comune di Belcastro) 2. Botricello 3. Sellia Marina
4. Sersale	1. Sersale	1. Sersale (esclusa la località Marina) 2. Andali 3. Belcastro (escluse le località Roccabernarda Scalo e Fieri) 4. Cerva 5. Marcedusa 6. Petronà 7. Zagarise Località Buturo (frazione del comune di Albi)
5. Simeri Crichi .	1. Simeri Crichi	1. Simeri Crichi 2. Sellia 3. Soveria Simeri
6. Squillace . . .	1. Squillace . . .	1. Squillace 2. Amaroni 3. Palermiti 4. Staletti 5. Vallefiorita
7. Taverna	1. Taverna	1. Taverna 2. Albi (esclusa la località Buturo) 3. Fossato Serralta 4. Magisano 5. Pentone (esclusa la località di Sant'Elia, frazione divisa con il comune di Catanzaro) 6. Sorbo San Basile
8. Tiriolo	1. Tiriolo	1. Tiriolo (esclusa la località Caraffa Sarrotino Scalo) 2. Amato 3. Gimigliano 4. Marcellinara 5. Miglierina 6. San Pietro Apostolo 7. Settingiano

Distretto di Gorizia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Gorizia	1. Gorizia	1. Gorizia 2. Capriva del Friuli 3. Farra d'Isonzo 4. Moraro 5. Mossa 6. San Floriano del Collio 7. San Lorenzo Isontino 8. Savogna d'Isonzo
2. Cormons . . .	1. Cormons	1. Cormons 2. Dolegna del Collio 3. Mariano del Friuli 4. Medea
3. Gradisca d'Isonzo	1. Gradisca d'Isonzo	1. Gradisca d'Isonzo 2. Romans d'Isonzo 3. Sagrado 4. Villesse
4. Monfalcone . .	1. Monfalcone . .	1. Monfalcone 2. Doberdo del Lago 3. Fogliano Redipuglia 4. Ronchi dei Legionari 5. San Canzian d'Isonzo 6. San Pier d'Isonzo 7. Staranzano 8. Turriaco

Distretto di Manfredonia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Manfredonia . .	1. Manfredonia . .	1. Manfredonia (esclusa l'isola amministrativa Borgo Mezzanone) Località Angeloni (frazione del comune di San Giovanni Rotondo) 2. Monte Sant'Angelo
	2. Mattinata . . .	3. Mattinata
2. Cagnano Varano	1. Cagnano Varano	1. Cagnano Varano
3. Vico del Gargano	1. Vico del Gargano	1. Vico del Gargano 2. Carpino 3. Ischitella 4. Peschici 5. Rodi Garganico
4. Vieste	1. Vieste	1. Vieste

Distretto di Messina

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Messina	1. Messina . . . . 2. Villafranca Tirrena	1. Messina 2. Villafranca Tirrena 3. Saponara
2. Barcellona Pozzo di Gotto	1. Barcellona Pozzo di Gotto	1. Barcellona Pozzo di Gotto 2. Castroreale 3. Rodi Milici 4. Terme Vigliatore
3. Lipari	1. Lipari	1. Lipari (escluse le isole Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli)
	2. Alicudi	Isola Alicudi (frazione del comune di Lipari)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	3. Filicudi	Isola Filicudi (frazione del comune di Lipari)
	4. Panarea	Isola Panarea (frazione del comune di Lipari)
	5. Stromboli . . .	Isola Stromboli (frazione del comune di Lipari)
	6. Santa Marina Salina	2. Santa Marina Salina 3. Leni 4. Malfa
4. Milazzo	1. Milazzo	1. Milazzo
5. San Filippo del Mela	1. San Filippo del Mela	1. San Filippo del Mela 2. Condrò 3. Gualtieri Sicaminò 4. Merì 5. Pace del Mela 6. Santa Lucia del Mela
6. Scaletta Zanglea	1. Scaletta Zanglea	1. Scaletta Zanglea 2. Itala
7. Spadafora . . .	1. Spadafora . . .	1. Spadafora 2. Roccavaldina 3. Torregrotta 4. Valdina 5. Venetico 6. Monforte San Giorgio 7. Rometta 8. San Pier Niceto

Distretto di Monza

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Monza	1. Monza	1. Monza 2. Biassono 3. Brugherio 4. Lissone 5. Macherio 6. Muggiò 7. Sovico 8. Vedano al Lambro 9. Villasanta
2. Merate	2. Merate	1. Merate 2. Airuno 3. Brivio 4. Calco 5. Castello di Brianza 6. Cernusco Lombardone 7. Colle Brianza 8. Imbresago 9. Lomagna 10. Montevecchia 11. Olgiate Molgora 12. Osnago 13. Paderno d'Adda 14. Perego 15. Robbiate 16. Rovagnate 17. Santa Maria Hoè 18. Verderio Inferiore 19. Verderio Superiore
3. Missaglia . . .	3. Missaglia . . .	1. Missaglia 2. Barzanò 3. Casatenovo 4. Cassago Brianza 5. Cremella 6. Monticello 7. Sirtori 8. Viganò
4. Vimercate . . .	4. Vimercate . . .	1. Vimercate 2. Agrate Brianza 3. Aicurzio 4. Arcore 5. Bellusco 6. Bernareggio 7. Burago di Molgora 8. Busnago 9. Camparada 10. Carnate 11. Concorezzo 12. Cornate d'Adda 13. Correzzana 14. Lesmo 15. Mezzago 16. Ornago 17. Roncello 18. Ronco Briantino 19. Sulbiate 20. Usmate Velate

Distretto di Olbia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Olbia	1. Olbia	1. Olbia (esclusa la località « Pirazzolu » e l'isola amministrativa caratterizzata dalla frazione « Berchideddu »)
	2. Loiri	Frazione «Loiri» isola amministrativa del Comune di Tempio Pausania Frazione « Berchideddu » isola amministrativa del comune di Olbia Frazione « Padru » isola amministrativa del comune di Buddusò
	3. Telti	2. Telti (esclusa la località « Taroni ») 3. Monti
2. Costa Smeralda	1. Costa Smeralda (Porto Cervo)	1. Arzachena Località « Pirazzolu » del comune di Olbia
3. Palau	1. Palau	1. Palau 2. La Maddalena
	2. Santa Teresa di Gallura	3. Santa Teresa di Gallura

Distretto di Ragusa

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Ragusa	1. Ragusa	1. Ragusa (escluse le località Punta Braccetto, San Silvestro, Piombo, Mistretta di Ragusa, Rifliscolaro, Corridore) Località Bancari e Carbonaro (appartenenti all'isola amministrativa del comune di Rosolini) Località Piane, Montesano e Gisira Pagana
2. Chiaramonte Gulfi	1. Chiaramonte Gulfi	1. Chiaramonte Gulfi
3. Comiso	1. Comiso	1. Comiso
4. Giarratana	1. Giarratana	1. Giarratana 2. Monterosso Almo
5. Modica	1. Modica	1. Modica (esclusa la località di Ciaceri e le località di Montesano, Gisira Pagana, Piane e Gisirotta, appartenenti alla propria isola amministrativa)
6. Pozzallo	1. Pozzallo	1. Pozzallo 2. Ispica
7. Scicli	1. Scicli	1. Scicli
8. Santa Croce Camerina	1. Santa Croce Camerina	1. Santa Croce Camerina Località Punta Braccetto, San Silvestro, Piombo, Mistretta di Ragusa, Riflliscolaro, Corridore (frazioni del comune di Ragusa)
9. Vittoria	1. Vittoria	1. Vittoria 2. Acate

Distretto di Siracusa

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Siracusa	1. Siracusa	1. Siracusa (escluse le frazioni Priolo e Monasteri di Sotto e le località Muragliamele, Serra, Puliga, Moriella) Località Cugni di Cassaro, Cava Secca, Salmicella, Contessa e Garofalo (aree appartenenti al comune di Noto)
	2. Priolo	Località Priolo (frazione del comune di Siracusa) Località S. Cusumano e Pantano (aree appartenenti alla isola amministrativa ex feudo S. Cusumano del comune di Augusta) Località ex feudo Biggeni (isola amministrativa del comune di Melilli) Località ex feudo Bondifè (area appartenente al comune di Melilli)
2. Augusta	1. Augusta	1. Augusta (esclusa la frazione Agnone, le località Sabuci, Perito, Nicolizia, S. Cusumano e Pantano, aree appartenenti all'isola amministrativa ex feudo S. Cusumano e le isole amministrative di Luogo Monaco e Fondacazzo) Località Scalo di Megara Iblea, Catalanotto, Trappeto Baronessa (aree appartenenti al comune di Melilli)
3. Avola	1. Avola	1. Avola 2. Noto (escluse le località Cugni di Cassaro, Cava Secca, Salmicella, Contessa, Garofalo, Belliscala, Bombiscuro, Narbalata, Stafenna, Casale Modica, Mozzatello, Bufaleffi, S. Lorenzo, Agliastro, Costa Fredde, Baroni, Luparello, Vallazza, Scirbia e l'isola amministrativa di Cipolla)
4. Floridia	1. Floridia	1. Floridia Località Muragliamele, Serra, Puliga, Moriella (aree appartenenti al comune di Siracusa)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		Località Monasteri di Sotto (frazione del comune di Siracusa gravitante sul comune di Floridia)
		2. Canicattini Bagni
		3. Solarino
5. Melilli	1. Melilli . . .	1. Melilli (escluse le località Scalo di Megara Iblea, Catalanotto, Trappeto Baronessa, ex feudo Bondifé e la isola amministrativa ex feudo Biggeni)
		Località Sabuci, Perito, Nicolizia (aree appartenenti all'isola amministrativa ex feudo S. Cusumano del comune di Augusta)
		Località Luogo Monaco e Fondacazzo (isole amministrative del comune di Augusta)
		2. Sortino
6. Pachino	1. Pachino	1. Pachino
		Località Bufaleffi, S. Lorenzo, Agliastro, Coste Fredde, Baroni, Luparello, Vallazzo, Scribia (aree appartenenti al comune di Noto)
7. Palazzolo Acreide	1. Palazzolo Acreide	1. Palazzolo Acreide
		2. Buccheri
		3. Buscemi
		4. Cassaro
		5. Ferla
8. Rosolini	1. Rosolini	1. Rosolini (escluse le località Bancari e Carbonaro aree appartenenti alla propria isola amministrativa)
		Località Cisirotta (area appartenente alla isola amministrativa del comune di Modica)
		Località Cipolla (isola amministrativa del comune di Noto)
		Località Belliscala, Bombiscuro, Narbalata, Stafenna, Casale Modica e Mozzatello (aree appartenenti al comune di Noto)
		Località Ciaceri (area appartenente al comune di Modica)

Distretto di Soresina

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Soresina	1. Soresina . . .	1. Soresina
		2. Annicco
		3. Azzanello
		4. Cappella Cantone
		5. Casalbuttano ed Uniti
		6. Casalmorano
		7. Castelleone
		8. Castelvisconti
		9. Cumignano sul Naviglio
		10. Fiesco
		11. Formigara
		12. Genivolta
		13. Gombito
		14. Paderno Ponchielli
		15. San Bassano
		16. Ticengo
		17. Trigolo
	2. Soncino	1. Soncino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

(5797)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.

Sessione ordinaria di aprile 1976 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1976 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936

citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da lire 700, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza.

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di lire 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decerto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 33

(6208)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone internazionale della musica e high fidelity 1976 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale della musica e high fidelity 1976 », che avrà luogo a Milano dal 3 al 7 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef autunno 1976 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da giardinaggio, ferramenta ed utensilerie », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef autunno 1976 - Mostra internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, articoli da

giardinaggio, ferramenta ed utensilerie », che avrà luogo a Milano da 4 al 7 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Tecnica '76 - XXVI Salone internazionale della tecnica » - « Montagna '76 - XIII Mostra internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Tecnica '76 - XXVI Salone internazionale della tecnica » - « Montagna '76 - XIII Mostra internazionale della montagna », che avranno luogo a Torino dal 25 settembre al 4 ottobre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5585)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Edizione speciale per i Paesi dell'America Latina », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Edizione speciale per i paesi dell'America Latina », che avrà luogo a Parma dal 22 settembre al 3 ottobre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIII Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », che avrà luogo a Napoli dal 25 al 28 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone professionale internazionale Caravan e accessori - Caravan Europa '76 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone professionale internazionale Caravan e accessori - Caravan Europa '76 », che avrà luogo a Torino dal 7 al 13 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5586)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormat - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormat - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 17 al 19 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », che avrà luogo a Vicenza dal 2 al 4 ottobre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5582)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 18 al 23 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5583)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 4 al 6 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5581)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio », che avrà luogo a Vicenza dal 26 al 28 novembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5584)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 marzo 1971, n. 14, con il quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Bosco Schiacciati-Lomma-Campomarino-Scalo ferroviario di Monte Miletto » dell'estesa di km 3 + 200;

Visto il voto 13 gennaio 1976, n. 825/75, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 frebbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km 3 + 200, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente allo eliporto di Pollein-Aosta.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942;

Vista la legge n. 58 del 4 febbraio 1963, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, le caratteristiche dell'eliporto di Pollein-Aosta, sul quale si svolge l'attività di volo della scuola militare alpina;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto eliporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'eliporto di Pollein-Aosta, come segue:

dimensioni piazzuola di atterraggio: 35 × 25 m.;
direzioni di atterraggio (orient. vero): 90°/270°;
altitudine media piazzuola: 549 s.l.m.;
livello medio lato perimetro est: 549 s.l.m.;
livello medio lato perimetro ovest: 549 s.l.m.

L'eliporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro: FORLANI

(5896)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Distillerie f.lli Boero S.n.c., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Distillerie f.lli Boero S.n.c., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 4.125 di cui al mod. *B*-Import n. 3319459 rilasciato in data 31 ottobre 1974 dalla filiale di Genova della Banca d'America e d'Italia per l'importazione di 1.100 cartoni di whisky di origine e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione dell'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova, limitatamente a Lgs. 562,50 entro il termine di validità dell'impegno e per la differenza di Lgs. 3.562,50, con ritardi varianti dai centosedici ai centosettantuno giorni rispetto al termine suddetto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344694 del 15 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da motivazioni di carattere commerciale relative alla diminuita ricettività del mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Distillerie f.lli Boero S.n.c., in Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia nella misura del 5 % di Lgs. 3.562,50, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5917)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile « Regionale sarda » Soc. coop. a r.l., in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa edile « Regionale sarda » Soc. coop. a r.l., con sede in Sassari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edile « Regionale sarda » Società coop. a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Mario Demartini in data 9 novembre 1973, 150776 di rep., è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Carlo Cossu ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5904)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, che disciplina l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1971, con il quale sono stati costituiti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1972, con il quale l'avv. Tommaso Palmiotti è stato nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Ritenuto che per decorso quadriennio si rende necessario procedere al rinnovo degli organi precitati;

Visto che ai sensi degli articoli 6 e 9 del vigente statuto dell'Ente i rappresentanti degli impiegati e dei dirigenti assicurati, nonchè dei datori di lavoro sono designati dalle Associazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione italiana dei dirigenti e impiegati dell'agricoltura (Confederdia),

Federazione nazionale impiegati e tecnici dell'agricoltura (FNITA-CISL),

Unione italiana salariati agricoli braccianti tecnici e impiegati (UISBA-UIL),

Federazione nazionale braccianti salariati agricoli (Federbraccianti CGIL),

Sindacato nazionale impiegati agricoli (CISNAL),

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA),

Confederazione generale dell'agricoltura italiana,

Confederazione nazionale coltivatori diretti,

Confederazione cooperative italiane,

Lega nazionale delle cooperative e mutue,

Associazione generale delle cooperative italiane,

Sindacato nazionale degli enti di bonifica di irrigazione e di miglioramento fondiario,

Federazione nazionale della cooperazione agricola;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri sono stati individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro:

per i rappresentanti degli impiegati e dei dirigenti:

Confederazione italiana dei dirigenti ed impiegati dell'agricoltura,

Federazione nazionale impiegati e tecnici dell'agricoltura,

Unione italiana salariati agricoli braccianti tecnici e impiegati,

Federazione nazionale braccianti salariati agricoli;

per i rappresentanti dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'agricoltura italiana,

Confederazione cooperative italiane,

Sindacato nazionale degli enti di bonifica di irrigazione e di miglioramento fondiario,

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione statale interessata, nonchè i risultati delle elezioni del rappresentante del personale dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Del Gaizo dott. Angelo, Battistini per. agr. Federico, Cerisano dott. Mario, Deruda dott. Gavino, Moretti Sante e Bertinelli Pierluigi, in rappresentanza degli impiegati assicurati;

Biagini per. agr. Giuseppe, in rappresentanza dei dirigenti assicurati;

Pandolfi avv. Franco, Paci dott. Alberto, Falini perito agr. Fedelfranco, Martelli dott. Eliseo e Martuccelli dott.ssa Anna Maria, in rappresentanza dei datori di lavoro;

De Vito rag. Bruno, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Gallo avv. Armando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è costituito come segue:

Spadola dott. Giorgio, presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Angelis dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Spada Ivo, in rappresentanza degli impiegati della agricoltura;

Pisaneschi rag. Sveno, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5906)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1976.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Attesa la motivata delibera del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), con la quale lo stesso ha chiesto che l'azienda sia posta immediatamente in amministrazione straordinaria;

Considerato che nei confronti della menzionata cassa ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del testo unico e 57, lettere *a*), *b*) e *c*) del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della rurale e la sottoposizione della stessa alla procedura di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57, lettere *a*), *b*) e *c*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(6132)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 gennaio 1975, n. 23, con il quale l'Amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto:

1) la classificazione tra le provinciali del nuovo tratto di strada iniziale, costruito in variante, della strada provinciale « Corridoniana » che ha inizio all'incrocio di Piediripa tra la strada statale n. 485 e la strada provinciale « Maceratese », dell'estesa di chilometri 0 + 420;

2) la declassificazione a bene patrimoniale del tratto di strada dismesso della strada provinciale succitata che ha inizio dalla strada statale n. 485 e termina alla progressiva km 0 + 240;

Visto il voto 11 novembre 1975, n. 626, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole.

Ritenuto che la variante della strada provinciale sopra descritta può essere classificata provinciale e che il tratto di strada dismesso può essere declassificato dalle provinciali ed essere destinato a bene patrimoniale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il tratto di strada iniziale costruito in variante, della strada provinciale « Corridoniana » che inizia all'incrocio di Piediripa tra la strada statale n. 485 e la strada provinciale « Maceratese » dell'estesa di chilometri 0 + 420, è classificato provinciale;

2) il tratto di strada della strada provinciale stessa, dismesso a seguito della costruzione della variante di cui sopra, della estesa di chilometri 0 + 240, cessa di appartenere alla categoria delle strade provinciali ed è destinato a bene patrimoniale dell'amministrazione provinciale stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P., in Maniago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), con effetto dal 10 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac David, in Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, con effetto dal 25 novembre 1974;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac David, in Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, con effetto dal 25 novembre 1974;
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, che sostituisce l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974;
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 7 giugno 1975;
Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 22070/1103 del 3 maggio 1976, con la quale il dirigente superiore dott. Salvatore Gaudino è stato designato in qualità di membro dell'anzidetto collegio dei revisori, in sostituzione del dott. Angelo Masi, dimissionario;
Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Salvatore Gaudino, dirigente superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato, in sostituzione del dott. Angelo Masi, membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il restante periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(6082)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « II Preselezione nazionale della pelletteria e dell'accessorio dell'abbigliamento », in Firenze.

La « Campionaria di Firenze » ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione della manifestazione « II Preselezione nazionale della pelletteria e dell'accessorio dell'abbigliamento » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1976, che avrebbe dovuto aver luogo in Firenze dal 27 al 29 novembre 1976, con carattere nazionale.

(6011)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a contrassegnare i recipienti con stampati accessori ed a modificare le etichette dell'acqua minerale « Madonna della Guardia ».

Con decreto 26 aprile 1976, n. 1571, la Società p.a. Fonti Madonna della Guardia, in Ceranesi (Genova), via Salita N. S. della Guardia, 5, è stata autorizzata a modificare la veste tipografica delle etichette relative all'acqua minerale « Fonti Madonna della Guardia », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico, di cui ai decreti ministeriali 27 dicembre 1967, numeri 935 e 936, 30 marzo 1972, numeri 1259 e 1260, e 4 agosto 1973, n. 1402, riportando, sulle etichette stesse, anche i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche aggiornate.

La stessa società è stata altresì autorizzata a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Al suddetto decreto n. 1571 sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e degli stampati accessori.

(5853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 21 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,60	839,60	839,80	839,60	839,75	839,55	839,90	839,60	839,60	839,60
Dollaro canadese	856,15	856,15	857,50	856,15	856 —	856,10	856 —	856,15	856,15	856,15
Franco svizzero	335,85	335,85	336 —	335,85	336,50	335,80	335,91	835,85	335,85	335,85
Corona danese	138,04	138,04	138,10	138,04	138,10	138,02	138,05	138,04	138,04	138,05
Corona norvegese	151,40	151,40	151,49	151,40	151,40	151,35	151,30	151,40	151,40	151,40
Corona svedese	188,94	188,94	189 —	188,94	189 —	188,90	188,98	188,94	188,94	188,95
Fiorino olandese	306,05	306,05	306,30	306,05	306,25	306,05	306,05	306,05	306,05	306,05
Franco belga	21,2775	21,2775	21,28	21,2775	21,28	21,25	21,28	21,2775	21,2775	21,27
Franco francese	177,19	177,19	177,50	177,19	177,25	177,15	177,36	177,19	177,19	177,20
Lira sterlina	1496,20	1496,20	1495 —	1496,20	1495,80	1496,15	1494,75	1496,20	1496,20	1496,20
Marco germanico	324,18	324,18	324,60	324,18	324,30	324,15	324,35	324,18	324,18	325,20
Scellino austriaco	45,28	45,28	45,30	45,28	45,33	45,25	45,32	45,28	45,28	45,28
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,65	27,75	27,60	27,70	27,63	27,75	27,75	27,75
Peseta spagnola	12,3925	12,3925	12,40	12,3925	12,40	12,35	12,3825	12,3925	12,3925	12,40
Yen giapponese	2,806	2,806	2,81	2,806	2,804	2,78	2,8047	2,8060	2,8060	2,80

Media dei titoli del 21 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	90,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	89,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,350
» poliennali 7 % 1978	90,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,75
Dollaro canadese	856,075
Franco svizzero	335,88
Corona danese	138,045
Corona norvegese	151,35
Corona svedese	188,96
Fiorino olandese	306,05
Franco belga	21,279
Franco francese	177,275
Lira sterlina	1495,475
Marco germanico	324,265
Scellino austriaco	45,30
Escudo portoghese	27,69
Peseta spagnola	12,387
Yen giapponese	2,805

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma

Con decreto 10 maggio 1976, n. 983, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Aniene in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 260 particelle 250 (mq 2920); 249/b (mq 80) e 249/c (mq 485) della superficie complessiva di mq 3485 ed indicato nella planimetria in scala 1 : 2000 con allegato verbale di delimitazione 27 maggio 1974 dell'ufficio tecnico erariale di Roma unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e l'agro romano di Roma; planimetria con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6012)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile « G.M.B. », in Codogno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976, il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata edile « G.M.B. », in Codogno (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Leopoldo Langella, che ha rinunciato allo incarico.

(6008)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1976, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, è stata prorogata fino al 30 settembre 1976 e il prof. Gaspare Gabriele è stato nominato commissario governativo della società in sostituzione del rag. Gianfranco Forte, dimissionario.

(6009)

Sostituzione del commissario liquidatore di alcune società cooperative

Con decreto ministeriale 8 maggio 1976, il dott. Filippo Buscemi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa:

di produzione e lavoro « Edera »;
di produzione e lavoro « Giuseppe Mario Marsigliani »;
di produzione e lavoro « Cooperativa fra muratori e cementisti Pensiero e Azione »;
di consumo « Consorzio fra cooperative di consumo Il Conero »,
tutte in Ancona, in sostituzione del geom. Alfonso Baldini che ha rinunciato all'incarico.

(6010)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 32, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto signor Bellasio Luigi.

(5992)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 341, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 8 novembre 1972 dal prof. Vincenzo Parisi, avverso la decisione in data 26 settembre 1972 della commissione ex art. 11 della legge n. 282/69.

(5847)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 337, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 19 agosto 1972 dal prof. Salvatore Miraglia, avverso la decisione adottata l'8 agosto 1972 dalla commissione dei ricorsi ex art. 11 della legge n. 282/69 del provveditorato agli studi di Caltanissetta.

(5848)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea », società cooperativa a responsabilità limitata in Castelfranco Veneto, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 12 maggio 1976 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Ugo Pandolfi, nato a Treviso il 17 ottobre 1921, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Gianfranco Boer, nato a Treviso il 1° luglio 1939, avv. Adriano Mognon, nato a Treviso il 9 gennaio 1931, dott. Renato Zorzi, nato a Treviso il 23 maggio 1933, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Governatore: BAFFI

(6133)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Asola

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1593, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Asola (Mantova) con deliberazione consiliare 28 giugno 1973, n. 108.

(5947)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a dieci posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti importa l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e della ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta di identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo da L. 700, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 700, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 700;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2).

Art. 12.

Nomina delle vincitrici del concorso

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate « vigilatrici penitenziarie » in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1976
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 183

Schema della domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . nata a . provincia di . il . (giorno, mese ed anno) . . domiciliata in . . provincia di . . via . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di seconda categoria con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria » in prova, presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Milano.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria) . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data, .

Firma (1) .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo d'ufficio.

(6022)

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 12 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1976, alla pagina 3954, sia nel sommario che in testa al bando, anzichè: « Concorso, per esami, a tre posti di esperto in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri », deve leggersi: « Concorso, per esami, per la nomina ad esperto in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri: un posto per le lingue tedesca e inglese, un posto per le lingue tedesca e francese, un posto per le lingue francese e serbo-croata ».

(6253)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a sessantacinque posti di segretario in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte della Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/23861 del 24 marzo 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 12 del 22 aprile 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a sessantacinque posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciato da scuola italiana governativa o pareggiata:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di maturità artistica;
diploma di abilitazione magistrale;
diploma di licenza del liceo linguistico;
diploma di abilitazione tecnica nautica (sezioni capitani).

Sono altresì ammessi al concorso gli aspiranti muniti di diploma di licenza liceale europea (sezioni classica e scientifica) rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 102, dalla Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo superiore debbono comunque possedere uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e pertanto non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti a stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40);

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto agli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13 previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di segretario nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie (scritta e orale) come dal seguente programma.

PROVE DI ESAME

A. — PROVA SCRITTA

consistente nello svolgimento di un tema sulle materie di cui ai punti 1) e 2) del programma previsto per la prova orale.

B. — PROVA ORALE

1) Diritto privato:

Fonti di diritto - Interpretazione della legge.

Il soggetto di diritto: persone fisiche e persone giuridiche - Capacità giuridica e capacità d'agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Parentela e affinità.

Beni mobili ed immobili - Beni demaniali e patrimoniali.

Il possesso - Il diritto di proprietà - Modi di acquisto della proprietà, limitazione al diritto di proprietà nell'interesse pubblico e nell'interesse privato - Tutela del possesso e della proprietà.

Il negozio giuridico: elementi essenziali ed accidentali - Nullità, annullabilità.

Il contratto: requisiti, classificazioni, effetti. Rescissione e risoluzione - Contratto di trasporto ed in particolare quello ferroviario.

Le obbligazioni: fonti, adempimento ed inadempimento. Responsabilità per inadempimento.

Prescrizione e decadenza.

2) Diritto pubblico:

Organi costituzionali dello Stato italiano. Le funzioni dello Stato.

Le leggi in senso formale e loro processo formativo - Le leggi in senso sostanziale. I regolamenti.

Ordinamento dell'amministrazione governativa centrale e locale - Organi attivi, consultivi e di controllo - Gli enti autarchici territoriali.

L'atto amministrativo: Categorie - Procedimento - Elementi costitutivi - Vizi.

La giustizia amministrativa ed i suoi organi - Ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3) Contabilità generale dello Stato:

Cenni sui contratti dello Stato - Entrate e spese dello Stato - Cenni sul bilancio di previsione dello Stato e suoi requisiti - Cenni sul bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

4) Storia:

Storia europea dei secoli XIX e XX con particolare riguardo al Risorgimento e unità d'Italia a datare dal Congresso di Vienna.

5) Matematica:

Aritmetica: primi elementi di teoria degli insiemi: insiemi ed operazioni tra insiemi; relazioni; operazioni in un insieme - Numeri razionali assoluti e relative operazioni - Rapporto diretto ed inverso - Proporzioni tra numeri e sue proprietà - Regola della ripartizione.

Algebra: Numeri reali: razionali ed irrazionali, assoluti e relativi - Monomi e polinomi e relative operazioni - Equazioni e sistemi di 1° grado - Equazioni e sistemi di 2° grado o riducibili al primo e al secondo grado.

Geometria analitica: Retta orientata - Coordinate ascisse sulla retta - Coordinate cartesiane nel piano - Funzioni di una variabile - Studio e rappresentazione grafica delle seguenti funzioni: retta - circonferenza - parabola - ellisse e iperbole.

Geometria: Criteri e proprietà dell'uguaglianza, della equivalenza e della similitudine - La misura delle grandezze - La proporzionabilità fra grandezze - Aree dei poligoni - Aree e volumi dei principali solidi.

VALUTAZIONE PROVE

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione al concorso, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data ed all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito.

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame (scritta e orale) e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) del lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili;

12) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze delle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonché quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'avviso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purché in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonché l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di segretario.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D ovvero — 5 D, purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale della ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario che, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile e subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1976
Registro n. 20 *Trasporti, foglio n.* 12

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 - ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
recapito per ogni comunicazione (via, n., presso . . . . .)

. . . .
(c.a.p., città e provincia)

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sessantacinque posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1976, n. 924, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . (indicare la eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesse le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . presso . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(5962)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi centoquarantacinque posti di ausiliario di fermata in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte della Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/17798 del 17 febbraio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 16 marzo 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centoquarantacinque posti di ausiliario di fermata in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

Compartimento	Numero dei posti
Torino	10
Milano	10
Verona	10
Venezia	10

Compartimento	Numero dei posti
Trieste	10
Genova	10
Bologna	10
Firenze	10
Ancona	10
Roma	10
Napoli	10
Bari	10
Reggio Calabria	10
Palermo	10
Cagliari	5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale di cui al precedente comma 1), dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) la licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40) riportate al successivo comma;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di ausiliario di fermata nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.
Prova di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato in lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.
Diario della prova scritta comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta per ogni singolo compartimento saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria o libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria per ciascun compartimento verrà compilata sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.
Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nello ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali, i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati ed invalidi civili;

12) i militari volontari delle Forze armate congedati al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.
Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero, il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici e psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ausiliario di fermata.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla direzione compartimentale per la quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche ad altro compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria in cui confluiranno gli idonei di tutte le graduatorie del presente concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 16 *Trasporti, foglio n.* 256

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
recapito per ogni comunicazione (via, n., presso . .)

. . . .
(c.a.p., città e provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a centoquarantacinque posti di ausiliario di fermata in prova indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1976, n. 620, per i posti stabiliti per codesto compartimento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) conseguita nell'anno scolastico . . presso (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altre domande di partecipazione all'attuale concorso per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata;

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1;
20123 Milano, corso Magenta, 24;
37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
16126 Genova, via Andrea Doria, 5;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;
60100 Ancona, piazza Cavour, 23;
00185 Roma, via Marsala, 53;
80100 Napoli, stazione centrale delle ferrovie dello Stato;
70123 Bari, corso Italia, 23;
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1;
90100 Palermo, via Roma;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e il recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(5746)

Concorso pubblico, per soli esami, a venti posti di operaio qualificato in prova per le esigenze del compartimento di Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento, il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova pratica;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. 19014 del 23 febbraio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 8 del 16 marzo 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a 20 (venti) posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le necessità del compartimento di Roma.

Art. 2.
Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.
Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, allo ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso e precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimenti delle ferrovie dello Stato diverso da quello di Roma verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40) riportate al successivo comma;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto agli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*) *b*) *c*) *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario come operaio qualificato dipendente dal servizio impianti elettrici nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso per difetti dei requisiti viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, al direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Roma.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Programma - Valutazione prove

Gli esami consisteranno in una prova pratica e una prova orale, come appresso indicato:

A) *Prova pratica*:

Costruzione di un supporto di apparecchio elettrico su disegno predisposto comprendente anche una lavorazione a mano di aggiustaggio.

B) *Prova orale*:

Sulle seguenti materie comprendente una dimostrazione pratica della capacità e abilità del candidato nella connessione di apparecchi elettrici:

1) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e decimali - Frazioni - Sistema metrico decimale - Proporzioni - Potenze, radici, numeri negativi (concetto).

2) Geometria: Punto - Linea - Retta - Segmento - Parallele e perpendicolari - Angoli e loro misure - Le quattro operazioni sugli angoli - Figure piane e superficie relativa - Teorema di Pitagora - Figure solide più comuni e relative superfici e volumi - Similitudine (concetto).

3) Cultura specifica del mestiere: Proiezione ortogonale (piante, sezione, vista, scale, quote).

Tecnologia: Materiali metallici ferrosi e non ferrosi - Legnami - Isolanti - Cenni sui materiali sintetici - Utensili - Macchine utensili - Metrologia d'officina - Lavorazione (trattamenti termici, laminazione, trafilatura, fusione, saldatura, fucinatura).

Nozioni generali di meccanica elementare, del calore e della elettricità.

Misura di corrente, tensione, potenza, energia, resistenza, isolamento.

Apparecchi e unità di misura relativi.

Lettura di schemi elettrici e simboli relativi.

Principi di funzionamento e descrizione sommaria di: Motori e generatori a corrente continua - Generatori a corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici - Convertitori - Raddrizzatori.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova pratica.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario della prova pratica comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova pratica, sarà stabilita con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire, nel loro interesse, le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le dispozioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria verrà compilata sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle due prove d'esame (pratica e orale) e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nello ordine di merito della graduatoria compartimentale i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilai e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatti di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) del lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili;

12) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di precedenze e preferenze nelle nomine. Un posto è riservato, ai sensi dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, a favore dei militari specializzati delle forze armate congedati al termine delle ferme o delle rafferme.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quella dei vincitori e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui allo art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza del diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

senso cromatico: normale;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltato nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale del compartimento di Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 16 Trasporti, foglio n. 257

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma - 00100 - Via Marsala, 53

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .

cognome nome

. . . . .

data e luogo di nascita

. .

recapito per ogni comunicazione (via, n., presso . .)
(c.a.p., città e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a venti posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 622 del 20 marzo 1976 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare conseguita nell'anno scolastico . . presso . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non avere mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data .

Firma . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modulo.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(5748)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentododici allievi al primo anno del 158° corso dell'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente lo ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sulla ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dello Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al 1° anno del 158° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentododici allievi, così ripartiti:

cinquantadue al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecentodiciannove al corso delle armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

diciotto al corso del servizio automobilistico;

tre al corso del servizio di commissariato - ruolo sussistenza;

venti al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio l'8 ottobre 1976 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 7 dicembre 1976 le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dallo art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine di-

mostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissariato - ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, potrà essere prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare ad ultimato biennio applicativo alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1976 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati allo esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la Scuola militare, costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m. 1,62 se aspiranti alle armi, m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m. 1,63 se aspiranti alle armi, m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri, m. 1,64 se aspiranti alle armi, m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uso degli assi principali, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi, 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1976, il 17° anno di età è non superato il 22° al 31 dicembre 1976 e cioè nati dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1959;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1976 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, di-

ploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti allo estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1976:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere allo istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1976.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ed altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e nell'Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria,

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero, la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 2 settembre 1976, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 13 settembre 1976.

Il candidato ammesso all'esame orale potrà, a domanda, completare l'elencazione in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 28, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1976 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1976 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1949;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiore a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di Corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1976:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della Scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della Scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della Scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione o destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanenere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240. Tale assegno non è, però, dovuto per i corsi che si ripetono.

Metà del suddetto assegno giornaliero, da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, è versato mensilmente, a cura del comando dell'Accademia, su apposito libretto di risparmio. La altra metà è corrisposta per contanti agli allievi. Il deposito sul libretto sarà liquidato agli interessati all'atto della nomina ad ufficiale.

Le quote degli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Nessuno può esserne dispensato. Detta quota è detratta dall'importo depositato sul libretto di risparmio degli allievi.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul predetto libretto:

a) le spese per la manutenzione del vestiario per gli allievi non provenienti dai sottufficiali;

b) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie e i relativi importi dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1976
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 183

ALLEGATO 1
(articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione
(in carta da bollo)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . . nato a . . . provincia di . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . . c.a.p. . . . . provincia di . . . . . via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1976-77 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . . lì 1976

Il concorrente (firma leggibile) (5)
. . . .

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti allo estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) - corso del servizio di amministrazione.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2

(art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

CULTURA GENERALE

(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su tre tesi del programma estratto a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita.

5ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica.

Geometria:

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

3ª tesi: Calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni goniometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(5877)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, è stato disposto che le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, già fissate per i giorni 11 e 12 giugno 1976 con decreto ministeriale 27 marzo 1976 di cui venne pubblicato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 6 aprile 1976, abbiano luogo nei giorni 22 e 23 luglio con inizio alle ore 8 nelle sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: palazzo dei congressi, piazza J. F. Kennedy - Eur;

Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, aula Olgiati, via S. Agnese, 2.

(6024)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Spina dott. Donato	punti	77,88	su 132
2. Pianalto dott. Gelindo	»	76,02	»
3. Vacirca dott. Salvatore	»	75,83	»
4. Raimondo dott. Vincenzo	»	75,38	»
5. Pavanello dott. Francesco	»	67,19	»
6. Centonze dott. Gaspare	»	66,84	»
7. Di Giovanni dott. Mario	»	59,87	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(5755)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1975, registro n. 19, foglio n. 293, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1975, n. 3179, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 22, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Ritenuto che il dott. Armando Rebecchi nominato membro della commissione suddetta è deceduto in data 22 aprile 1976;

che, pertanto, occorre procedere alla sostituzione del dottor Rebecchi predetto;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Buldo, direttore di sezione, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore stenodattilografo in prova del genio civile nominata con decreto ministeriale 25 ottobre 1975 citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Rebecchi Armando.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 79

(5753)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68, foglio n. 346, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Emilia-Romagna e Toscana;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Presidente:

Bernardi dott. Amedeo, direttore di divisione presso il provveditorato agli studi di Bologna.

Membri:

Ceglie dott. Giuseppe, direttore di divisione presso il provveditorato agli studi di Bologna;

Sassone dott. Domenico Antonio, ispettore capo di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Bologna;

Fanti rag. Luciano, direttore di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Bologna;

Rogari dott. Luigi Nello, direttore di ragioneria presso il provveditorato agli studi di Bologna.

Membro aggiunto:

Morandini Chiarioni ing. Enzo, ispettore generale nel ruolo ad esaurimento presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bologna.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Marra Antonio, consigliere presso il provveditorato agli studi di Bologna.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 400.000 (*quattrocentomila*), *graverà sul cap.* 1113 *del bilancio* del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1976
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 198

(5408)

Commissione esaminatrice, per la qualifica di mestiere di elettricista, dei concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai della amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975, registro n. 49, foglio n. 213, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che gli undici posti messi a concorso sono ripartiti come segue: cinque per operaio specializzato, tre per operaio qualificato e tre per operaio comune;

Considerato, altresì, che dei tre posti di operaio comune, uno è riservato alla qualifica di mestiere di elettricista;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso relativo alla qualifica di mestiere di elettricista sopra indicata è costituita come segue:

Presidente:

Filipponi dott. Federico, primo dirigente.

Membri:

Esposito dott.ssa Rita, direttore di sezione;

Bonomolo dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione;

Salvatore dott. Dino Antonio, direttore di sezione;

Budaci prof. Umberto, insegnante tecnico-pratico di impianti elettrici presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal rag. Antonio Giovanni Cossu, segretario principale nel Ministero.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 150.000 (centocinquantamila) graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 205

(5411)

Commissione esaminatrice, per la qualifica di mestiere di muratore, dei concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Veduto il decreto ministeriale 16 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1975, registro n. 49, foglio n. 213, con il quale sono stati indetti i concorsi pubblici a complessivi undici posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che gli undici posti messi a concorso sono ripartiti come segue: cinque per operaio specializzato, tre per operaio qualificato e tre per operaio comune;

Considerato, altresì, che dei tre posti di operaio comune, uno è riservato alla qualifica di mestiere di muratore;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso relativo alla qualifica di mestiere di muratore sopra indicata è costituita come segue:

Presidente:

Filipponi dott. Federico, primo dirigente.

Membri:

Esposito dott.ssa Rita, direttore di sezione;

Bonomolo dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione;

Salvatore dott. Dino Antonio, direttore di sezione;

Oballa prof. Lanfranco, insegnante tecnico-pratico di lavori edili presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal rag. Antonio Giovanni Cossu, segretario principale nel Ministero.

La spesa complessiva che, in via presuntiva, è accertata in L. 150.000 (centocinquantamila) graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 204

(5410)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria.

(6147)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(6153)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(6149)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia addetto al servizio aggregato alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia addetto al servizio aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(6152)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di divisione medica presso il sanatorio « T. Borsalino »;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto della sezione aggregata per malati cronici e lungodegenti;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(6154)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « SS. Antonio e Biagio »;

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « T. Borsalino »;

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « L. Patria »;

un posto di aiuto della divisione di stomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di radioterapia e fisioterapia;

un posto di assistente del servizio di trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(6155)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ALTAMURA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Altamura (Bari).

(6148)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE SAMBIASI » DI NARDO'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(6150)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(6151)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761380)